



23225.15
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 17887/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 23225

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 07/10/2015
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - PU
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17887-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2015

2895

VM , elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell'avvocato MARCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BORELLI giusta delega in calce;

avverso la sentenza n. 64/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato DETTORI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate notificò al sig. MV avviso di liquidazione volto al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ritenute dovute in misura ordinaria in relazione alla contestata decadenza dalla c.d. agevolazione prima casa relativamente all'acquisto di porzione di fabbricato avvenuto con atto del 9 luglio 2001, per avere il contribuente trasferito il predetto immobile, acquistato in regime di separazione dei beni, alla propria moglie nel quadro degli accordi di separazione consensuale omologati con decreto del Tribunale di Modena del 3 giugno 2002, senza provvedere, entro l'anno successivo, al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Il V impugnò l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Modena, che accolse il ricorso.

Su appello dell'Ufficio la CTR dell'Emilia – Romagna, con sentenza n. 64/20/09, depositata il 12 giugno 2009, rigettò il gravame, ritenendo che l'art. 19 della L. n. 74/1987 fosse tale da conferire un diritto speciale da estendersi a qualunque onere fiscale che riguardi, anche se indirettamente, tutti gli atti comunque connessi con il dato oggettivo della separazione.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione in forza di un solo motivo l'Agenzia delle Entrate.

L'intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per *“violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L. 74/1987 e della nota II bis punto 4 della tabella allegato A tariffa parte prima al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e ss. modificazioni in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”*.



L'Amministrazione ricorrente censura come erronea in diritto la statuizione della sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 con riferimento all'atto del 2001, laddove l'Ufficio ne ha fatto corretta applicazione riguardo al trasferimento oggetto degli accordi di separazione consensuale intervenuti tra i coniugi ed omologati con decreto del Tribunale di Modena del 3 giugno 2002 (estraneo al *thema decidendum* del presente giudizio).

Ciò che, infatti, l'Ufficio ha contestato al contribuente, è la decadenza dall'agevolazione c.d. prima casa usufruita in relazione all'atto d'acquisto del 2001, per essere stato l'immobile ivi acquistato oggetto di nuovo trasferimento prima del decorso del quinquennio dall'atto medesimo, senza che il contribuente ne abbia acquistato, entro l'anno successivo dal trasferimento alla propria moglie in attuazione degli accordi di separazione, un altro da adibire a propria abitazione.

L'Amministrazione finanziaria deduce quindi che l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 non possa applicarsi indistintamente a tutti gli atti che i coniugi stipulino "in occasione" del procedimento di separazione o divorzio, ma solo a quelli "relativi", termine inteso come "inerenti", ai predetti procedimenti.

1.1. Preliminarmente va dato atto che, risultando ancora applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso sentenza della CTR dell'Emilia – Romagna depositata il 12 giugno 2009, l'art. 366 *bis* c.p.c., l'illustrazione dell'unico motivo addotto a fondamento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate è concluso da idoneo quesito di diritto.



1.2. Va, ancora, in primo luogo, disattesa, in quanto infondata, l'eccezione della controricorrente in ordine alla pretesa inammissibilità del motivo (e quindi del ricorso sullo stesso unicamente basato) perché teso, in realtà, a sollecitare alla Corte il riesame nel merito.

Posto che i fatti sono pacifici, nel senso che è indiscusso che si verta in proposito in tema di revoca di agevolazione c.d. prima casa, della quale il contribuente aveva usufruito circa un anno prima del nuovo trasferimento dell'immobile alla moglie in attuazione degli accordi di separazione, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha censurato l'*error in iudicando*, con riferimento alle disposizioni di legge indicate in rubrica, nel quale ritiene sia incorso il giudice di merito nel riferire l'applicabilità dell'art. 19 della L. n. 74/1987 all'atto del 2001, in relazione all'art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.

1.3. Il ricorso è peraltro infondato e va rigettato.

Come è noto, per quanto qui interessa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154, il regime di esenzione di cui all'art.19 della L. n. 74/1987 è stato esteso anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi.

È circostanza incontrovertita, in fatto, che il V acquistò da terzi, usufruendo della agevolazione prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'immobile adibito a casa familiare, poi ceduto alla moglie l'anno successivo in attuazione degli accordi di separazione consensuale omologata, affinché restasse destinata ad abitazione della prole minore affidata alla madre secondo i suddetti accordi.

Si tratta di verificare quindi se il trasferimento immobiliare, prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale il contribuente aveva usufruito dell'agevolazione, non seguito dall'acquisto di altro immobile da

adibire a propria abitazione, possa integrare alienazione rilevante ai fini della decadenza dal c.d. beneficio “prima casa”.

Questa Corte ha di recente già affermato il principio secondo cui *«l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di “alienazione” dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)»* (cfr. Cass. civ. sez. VI – V ord. 18 febbraio 2014, n. 3753).

A detto principio, che s'inserisce in un quadro normativo volto alla sempre più marcata valorizzazione dell'autonomia privata nell'ambito della disciplina dei rapporti familiari, ritiene la Corte di dover dare continuità.

Ciò in ragione del decisivo rilievo – avuto riguardo anche a quella che è la *ratio* propria dell'agevolazione fiscale c.d. prima casa (favorire l'acquisizione in proprietà della casa da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare) – che appare assolutamente prevalente, nella fattispecie in esame, rispetto al tipo negoziale, la valutazione della causa ad esso esterna, che si connota della funzione solutoria degli obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l'immobile acquistato con l'agevolazione fiscale per essere destinato a casa familiare resta tale, continuando quindi innanzitutto a soddisfare la primaria esigenza della conservazione dell'*habitat* familiare in funzione di tutela della prole, con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.

Tale conclusione, oltre ad essere in linea con l'interpretazione di questa Corte volta ad affermare la ricorrenza dei benefici in questione nel quadro degli accordi di negoziazione della crisi familiare, purché intervengano sempre tra i coniugi (cfr., più di recente, Cass. civ. sez. V 17 gennaio 2014, n. 860), non appare distonica rispetto alla stessa impostazione dei principali documenti di prassi dell'Amministrazione, riguardanti l'ambito applicativo dell'estensione del beneficio di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 (cfr. circolare 27/E del 21 giugno 2012, richiamata dalla circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, e circolare 2/E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate, par. 9.2).

1.4. Le considerazioni dinanzi svolte hanno carattere assorbente rispetto all'ulteriore questione posta dal contribuente, cioè se l'aver trasferito alla moglie, in attuazione degli accordi di separazione, l'immobile prima del quinquennio dall'acquisto, senza procedere nell'anno successivo a nuovo acquisto d'immobile da adibire a propria abitazione, mancando le relative possibilità economiche, possa costituire causa di forza maggiore, evitando ciò al contribuente d'incorrere quindi nell'ipotesi prevista di decadenza dall'agevolazione prima casa usufruita nell'acquisto del 2001.

2. Possono essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, avuto riguardo alla formazione dell'orientamento in materia, rispetto al quale la presente decisione si pone in continuità, in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

fuco, Nepolita

5

Il Presidente

Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 13 NOV. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona